Stallo decisionale nelle società 50/50: cause, deadlock societario e soluzioni giuridiche

Nelle **società con due soci al 50%**, l'equilibrio perfetto delle partecipazioni può trasformarsi in una fonte di rischio per la governance societaria. Quando tra i soci emerge un contrasto stabile su decisioni strategiche o operative, la mancanza di una maggioranza può determinare uno **stallo decisionale (deadlock societario)**, con effetti paralizzanti sull'attività della società.

Questo fenomeno è particolarmente frequente nelle **S.r.l. partecipate pariteticamente**, dove ogni decisione richiede il consenso di entrambi i soci. In tali contesti, anche una singola divergenza può impedire l'approvazione di atti fondamentali, come il **bilancio di esercizio**, la nomina degli amministratori o l'approvazione di operazioni straordinarie.

In questo approfondimento analizziamo:

- quando si verifica il **deadlock societario**
- quali sono le conseguenze giuridiche dello **stallo decisionale tra soci**
- quali strumenti statutari e negoziali consentono di prevenire o risolvere il conflitto.

Società con due soci al 50%: il rischio di deadlock societario

Le **società** caratterizzate da una **partecipazione paritaria al capitale**, in particolare le **S.r.l. con due soci al 50%**,

possono trovarsi in una situazione di grave paralisi quando tra i soci si instaura un conflitto stabile.

In assenza di una maggioranza decisionale, l'assemblea non riesce ad assumere le deliberazioni necessarie alla gestione ordinaria e straordinaria della società. Questo blocco può compromettere la **continuità dell'attività imprenditoriale** e generare rilevanti criticità gestionali.

Il **Codice Civile**, all'art. **2484**, individua tra le cause di scioglimento delle società di capitali l'**impossibilità di funzionamento dell'assemblea** o la sua **continuata inattività**.

Tale situazione può verificarsi quando:

- l'assemblea è regolarmente convocata ma non riesce a deliberare;
- i soci non riescono a raggiungere le maggioranze richieste;
- l'assemblea non viene convocata o non si riunisce.

Una delle manifestazioni più frequenti dello stallo decisionale è la **mancata approvazione del bilancio**, che rappresenta uno degli adempimenti fondamentali della vita societaria.

Il problema non riguarda esclusivamente le società con **due soci formalmente paritetici**. Situazioni analoghe possono verificarsi anche quando la compagine sociale è divisa in **due blocchi contrapposti**, ad esempio:

- un socio titolare del **50%** contrapposto a due soci che detengono complessivamente l'altra metà;
- gruppi familiari o societari che esprimono **interessi divergenti**.

In tutte queste ipotesi, l'assenza di una maggioranza

effettiva può condurre alla **paralisi decisionale della società**.

Cessione della quota societaria: soluzione allo stallo tra soci

Uno dei rimedi più immediati per superare il **conflitto tra soci al 50%** consiste nella cessione della **quota** da parte di uno di essi, così da ricostituire una maggioranza stabile. La vendita può avvenire in favore dell'altro socio oppure di un terzo, ma entrambe le opzioni presentano criticità operative e giuridiche.

Nel trasferimento interno, l'ostacolo principale è rappresentato dalla determinazione del prezzo: il socio uscente tende a **massimizzare il prezzo della quota**, mentre l'acquirente mira a ridurlo. Inoltre, l'operazione è concretamente realizzabile solo se il socio acquirente dispone delle **risorse finanziarie necessarie** o può accedere a forme di finanziamento.

In teoria, si potrebbe ipotizzare anche una **cessione parziale della quota** (ad esempio il 10%), tale da alterare gli equilibri assembleari; tuttavia, nella prassi, questa soluzione è rara, poiché il socio che scende in minoranza rischia di perdere ogni effettiva incidenza sulla gestione, anche in presenza di eventuali **patti parasociali**, che producono effetti esclusivamente obbligatori tra le parti.

Clausola di prelazione e vendita della quota a terzi

Quando il socio decide di vendere la propria partecipazione a un soggetto esterno, è necessario verificare la presenza nello **statuto di una clausola di prelazione**.

La prelazione trova fondamento nell'**art. 2469 del Codice**

Civile, che consente all'atto costitutivo di limitare la libera trasferibilità delle quote.

Questa clausola impone al socio che intende vendere la propria partecipazione di **offrire preventivamente la quota agli altri soci**, alle medesime condizioni concordate con il terzo.

In questo modo si tutela la **stabilità della compagine sociale** e si evita l'ingresso di soggetti non graditi agli altri soci.

Tuttavia, anche l'ingresso di un terzo titolare del **50% del capitale** potrebbe riprodurre le stesse dinamiche conflittuali, lasciando irrisolto il problema dello stallo decisionale.

Clausole di covendita (drag-along) per prevenire il deadlock societario

Per prevenire situazioni di **paralisi decisionale**, lo statuto può prevedere specifiche **clausole anti-stallo**.

Tra queste rientrano le **clausole di covendita**, note anche come **drag-along**.

Attraverso tali clausole si stabilisce che, al verificarsi di determinate condizioni, un socio possa **obbligare l'altro a vendere congiuntamente la propria partecipazione** a un terzo acquirente.

Si tratta di **strumenti negoziali** che disciplinano la futura circolazione delle partecipazioni e consentono di evitare che l'opposizione di uno dei soci impedisca operazioni strategiche.

Nel caso di vendita congiunta dell'intero capitale sociale, il conflitto viene definitivamente superato, poiché entrambi i soci **escono dalla società**.

Recesso del socio nelle S.r.l.: quando è possibile uscire dalla società

Quando la vendita delle partecipazioni non è praticabile, il socio può valutare l'esercizio del **diritto di recesso**. Si tratta, tuttavia, di uno strumento che non è sempre liberamente esercitabile.

Nella **S.r.l. il recesso è disciplinato dall'art. 2473 del Codice civile** e consente al socio di uscire dalla compagine sociale ottenendo la **liquidazione della propria quota**.

La regola di fondo è quella dell'autonomia statutaria: spetta all'atto costitutivo stabilire quando e come il socio possa recedere. Nella prassi, però, molti statuti – specie nelle realtà di piccole dimensioni – non contengono una disciplina dettagliata sul punto.

In assenza di specifiche clausole, il recesso è ammesso solo nei casi previsti dalla legge, ad esempio in presenza di:

- modificazione dell'oggetto sociale;
- trasformazione della società;
- fusione o scissione;
- rilevante modifica dei diritti dei soci.

Un'eccezione significativa ricorre quando la **S.r.l. è costituita a tempo indeterminato**: in tal caso il socio può esercitare il cosiddetto **recesso ad nutum**, che consente di uscire liberamente dalla società con un preavviso minimo di **180 giorni**.

Mancata approvazione del bilancio e scioglimento della società

Una delle conseguenze più gravi dello **stallo decisionale tra soci** è la mancata approvazione del **bilancio di esercizio**.

L'art. **2478-bis c.c.** prevede che il bilancio sia presentato ai soci entro **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, salvo particolari esigenze.

Se l'assemblea non riesce ad approvare il bilancio a causa del conflitto tra soci, può configurarsi una **causa di scioglimento della società**.

La giurisprudenza ha più volte affrontato casi di **deadlock societario**.

Ad esempio, il **Tribunale di Venezia** ha accertato la sussistenza di una causa di scioglimento in una S.r.l. con capitale suddiviso tra due gruppi familiari titolari ciascuno del 50%.

Il conflitto tra i soci aveva determinato:

- mancata approvazione del bilancio
- paralisi dell'organo amministrativo
- impossibilità di nominare nuovi amministratori.

Il giudice ha quindi riconosciuto l'**impossibilità di funzionamento dell'assemblea**, configurando una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c.

Clausola della roulette russa: uno strumento radicale contro lo stallo

tra soci

Tra gli strumenti più incisivi per superare il **deadlock societario** vi è la cosiddetta **clausola della roulette russa**.

Questo meccanismo prevede che uno dei soci indichi il **prezzo della partecipazione**.

A quel punto l'altro socio può scegliere se:

- acquistare la quota allo stesso prezzo;
- oppure vendere la propria partecipazione allo stesso valore.

In entrambi i casi, uno dei soci **uscirà dalla società**, eliminando lo stallo decisionale.

La clausola può essere inserita:

- nello **statuto societario**
- oppure in un **patto parasociale**.

Talvolta la determinazione del prezzo può essere affidata a un **esperto indipendente**.

Liquidazione della società: l'ultima soluzione allo stallo decisionale

Quando tutte le soluzioni negoziali risultano inefficaci – vendita delle quote, covendita, recesso o roulette russa – l'unica alternativa può essere la **liquidazione della società**.

La liquidazione rappresenta tuttavia la **soluzione più drastica**, poiché comporta la cessazione dell'attività imprenditoriale.

Per questo motivo è fondamentale prevedere **clausole statutarie anti-deadlock** già in fase di costituzione della società.

Una corretta **progettazione della governance societaria** può infatti prevenire molte delle situazioni di conflitto che emergono nelle società con soci paritetici.

FAQ: Stallo decisionale nelle società con soci al 50%

Cosa succede se due soci al 50% non sono d'accordo?

Quando due soci detengono **quote paritarie del 50%**, ogni divergenza può generare uno **stallo decisionale (deadlock societario)**. In assenza di una maggioranza, l'assemblea potrebbe non riuscire ad approvare decisioni fondamentali, come il **bilancio o le operazioni strategiche**, con il rischio di **paralisi della società** e, nei casi più gravi, di **scioglimento ai sensi dell'art. 2484 c.c.**.

Come si risolve il deadlock societario?

Lo **stallo decisionale tra soci** può essere risolto attraverso diversi strumenti giuridici e statutari, tra cui:

- **cessione della quota societaria** a un altro socio o a un terzo;
- **clausole statutarie anti-deadlock** (drag-along, covendita);
- **clausola della roulette russa**;
- **diritto di recesso del socio**;
- in ultima istanza, **liquidazione della società**.

Quali clausole statutarie possono prevenire il deadlock societario?

Per evitare situazioni di **paralisi decisionale nelle società**

con soci al 50%, lo statuto può prevedere specifiche **clausole anti-stallo**, tra cui:

- **clausola di covendita (drag-along)**
- **clausola di prelazione**
- **clausola di roulette russa**
- **clausole arbitrali o compromissorie**
  Questi strumenti consentono di gestire i conflitti tra soci e garantire la **continuità della governance societaria**.

Un socio può uscire da una S.r.l. se c'è conflitto con l'altro socio?

Sì, attraverso il **diritto di recesso**, se ricorrono i presupposti previsti dalla legge o dallo statuto.

La mancata approvazione del bilancio può sciogliere la società?

Sì. La **mancata approvazione del bilancio** può integrare una causa di **impossibilità di funzionamento dell'assemblea**, prevista dall'art. 2484 c.c.

Come prevenire lo stallo nelle società con due soci?

Il modo più efficace consiste nell'inserire nello statuto **clausole anti-deadlock**, come:

- drag-along
- prelazione
- roulette russa
- arbitrato societario.

Come si valuta una quota di S.r.l. al 50% in caso di uscita?

La quota di una **S.r.l. al 50%** viene normalmente valutata sulla base del **valore economico della società**, considerando

patrimonio, redditività, flussi di cassa e prospettive future. La stima può essere effettuata tramite metodi valutativi (patrimoniale, reddituale o finanziario) oppure affidata a un **esperto indipendente**, soprattutto quando i soci non raggiungono un accordo sul prezzo.

Per ogni ulteriore analisi sull'argomento trattato il nostro team di CA Consulting è a disposizione per eventuali approfondimenti.

Francesco Cospito (Partner CA Group)